

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3431

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GANDOLFI, OLCESE

Presentata il 24 maggio 1982

Istituzione dell'Università degli studi del Piemonte nord-orientale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato ha recentemente approvato in prima lettura un progetto di legge che crea otto nuove Università statali e statizza 15 facoltà convenzionate. Il provvedimento, per la sua entità, di fatto è destinato a sostituire sia il piano biennale 1981-1982 sia il piano quadriennale 1982-1986 previsti dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La corposità del provvedimento, la consistenza degli investimenti finanziari, la previsione complessiva delle nuove istituzioni ne fa infatti qualcosa di più che un provvedimento di « sanatoria », di statizzazione di quanto si è sviluppato a partire dagli anni 1960.

Per queste ragioni siamo spinti a proporre alla Camera l'esame di una situazione universitaria che nel progetto del

Senato è stata assolutamente dimenticata, se non per l'accento a una generica priorità da definirsi in un futuro piano: quella del Piemonte. Il Piemonte è l'unica delle grandi regioni italiane ad avere una sola sede universitaria, Torino. Questo determina situazioni di congestione e di sovraffollamento dei due atenei torinesi: l'Università ha avuto nell'anno accademico 1981/1982 circa 50.000 iscritti, il Politecnico 12.000 iscritti.

Le cifre danno già una dimensione del fenomeno e spiegano le ragioni che devono orientare ad un decentramento. Ma il decentramento è un obiettivo definito anche da linee di programmazione regionale: più volte il Consiglio regionale del Piemonte ha sottolineato l'esigenza che, per il riassetto del territorio e un equilibrio delle potenzialità di sviluppo, si provveda ad un decentramento del sistema universitario piemontese.

Sulla base di queste esigenze gli enti locali piemontesi, d'intesa con le autorità accademiche torinesi, hanno stimolato la nascita di corsi di medicina a Vercelli e di corsi di ingegneria a Novara. La sede naturale delle nuove realtà universitarie è apparsa essere il Piemonte orientale: per la densità demografica, per la realtà economica che esprime, per la tradizione culturale che ne arricchisce la storia e le potenzialità, per la possibilità infine di incidere anche sull'affollamento degli atenei milanesi che dalle province di Vercelli e Novara attingono molti dei loro allievi.

Pare dunque naturale completare il disegno abbozzato dagli enti pubblici piemontesi con la istituzione della Università statale del Piemonte nord-orientale. Questa istituzione non può più essere differita. La dimensione dei problemi universitari e le esigenze di riassetto del Piemonte sono tali da non consentire ulteriori rinvii, proprio mentre ci si accinge a dare risposta positiva a richieste importanti, ma sicuramente di minor spessore qualitativo e quantitativo.

La proposta che presentiamo punta alla creazione di una nuova Università con sede legale a Vercelli, ma con corsi di laurea decentrati anche a Novara, Biella e Ivrea. Si vuole proporre una realtà universitaria saldamente ancorata al territorio e alla realtà culturale ed economica di un'area, compresa in un raggio di 50 chilometri, che può dare all'Università il sostegno di contributi di competenza, di strutture culturali, scientifiche, tecnologiche esistenti di altissima impor-

tanza; per averne di ritorno stimoli di sviluppo sul piano dei servizi e sostegno culturale.

Novara è centro di attività produttive ed economiche di grande importanza. Biella è il centro di un'industria tessile che ha posizioni di *leadership* in Europa, con struttura di ricerca e di formazione professionale attive e in sviluppo. Ivrea infine è sede della più forte concentrazione italiana di attività e capacità di ricerca e progetto nel campo dell'informatica. Assieme a Vercelli, che per posizione e tradizione (sede di Università fino al 1844), è naturalmente votata ad essere la sede legale, costituiscono i vertici di un'area che con l'Università e dall'Università può trarre lo stimolo ad una ulteriore fase di sviluppo.

La struttura articolata non deve stupire se si tiene presente che esiste un sistema di trasporti che integra in maniera efficiente i quattro centri e che, tra i due principali, Vercelli e Novara, che distano 20 chilometri, esiste una naturale complementarietà di opportunità, di vocazioni economiche, di attività culturali.

La proposta di struttura articolata, anche se può rendere un po' più difficile la organizzazione complessiva delle attività universitarie, non solo risponde alla richiesta delle realtà locali ma risponde in modo coerente all'obiettivo di legare saldamente la nuova realtà universitaria a realtà culturali e tecnologiche che sono tra le più avanzate e le più significative in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1983-1984, è istituita l'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

L'Università degli studi del Piemonte nord-orientale comprende le seguenti facoltà ed i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) medicina e chirurgia:

corso di laurea in medicina e chirurgia; i corsi staccati della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino, funzionanti in Vercelli, cessano di funzionare come corsi staccati e costituiscono corsi normali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale;

2) economia e commercio:

a) corso di laurea in scienze economiche e bancarie;

b) corso di laurea in economia aziendale;

3) ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria meccanica;

b) corso di laurea in ingegneria elettronica;

c) corso di laurea in ingegneria chimica;

d) corso di laurea in ingegneria tessile;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4) scienze matematiche, fisiche e naturali:

- a) corso di laurea in matematica;
- b) corso di laurea in scienze dell'informatica;
- c) corso di laurea in fisica;

5) lettere e filosofia:

- a) corso di laurea in filosofia;
- b) corso di laurea in lingue e letterature a indirizzo moderno;

6) agraria:

corso di laurea in scienze agrarie.

ART. 3.

L'Università degli studi del Piemonte nord-orientale ha sede legale in Vercelli.

Le Facoltà di economia e commercio e ingegneria hanno sede in Novara. I corsi di laurea in ingegneria elettronica e di scienze dell'informatica si svolgono ad Ivrea e quelli di ingegneria tessile a Biella; a Ivrea e Biella hanno sede gli istituti e i dipartimenti funzionali a tali corsi.

ART. 4.

Il comitato ordinatore, di cui al successivo articolo 7, in relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da parte di enti pubblici e privati, riuniti eventualmente in consorzi mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 10, propone al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall'anno accademico 1983-84.

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saran-

no stabiliti gli organici del personale docente e non docente dell'Università degli studi del Piemonte nord-orientale.

Alla copertura dei posti si provvederà in conformità alle norme sull'ordinamento universitario.

ART. 6.

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università; esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione della Università.

Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del nuovo organo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

ART. 7.

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore, costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo comma al decimo comma, del decreto del Presidente della

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'Università degli studi del Piemonte nord-occidentale è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso può farsi coadiuvare — in materia didattica — da un professore di ruolo o fuori ruolo con la qualifica di prorettore.

ART. 9.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore è emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto dell'Università di cui alla presente legge.

Lo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10.

L'università degli studi del Piemonte nord-orientale può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

ART. 11.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ivi compresi quelli per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 6 e per la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio in uso all'Università, a seguito delle convenzioni di cui al precedente articolo 10, si provvede nell'ambito delle dotazioni degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.